



Quando Politica ed Economia s'incontrano, se non si sta molto attenti, si può assistere alla nascita di leggi e regolamenti figli della fretta e/o della mancanza di una approfondita conoscenza tecnica e normativa. Purtroppo la nuova legge di stabilità non ha fatto eccezione; tralasciamo però gli aspetti legati alla contrattualistica del lavoro, art. 18 e tassazione delle imprese e concentriamoci sui temi che più interessano gli aderenti al Fondo Pensione che, con le loro domande, hanno sollevato dubbi e perplessità sull'applicabilità della legge e conseguenze.

Le domande selezionate per questo mese sono:

- 1) Conviene investire il TFR in un Fondo pensione o lasciarlo in azienda o farselo liquidare mensilmente dal datore di lavoro?*
- 2) Quale tassazione sarebbe applicata al TFR se lasciato in azienda?*
- 3) Quale sarebbe la tassazione del TFR se versato a un Fondo pensione?*
- 4) Conviene farsi liquidare mensilmente il TFR dal datore di lavoro?*
- 5) Come sarà tassato il TFR liquidato mensilmente?*
- 6) Che conseguenze avrà liquidarlo mensilmente?*
- 7) Quale sarà la tassazione dei rendimenti (rivalutazione) del TFR lasciato in azienda?*

Le domande sono tante, semplici in apparenza e molto interessanti. Tutti i quesiti necessitano di risposte complete e di facile comprensione.

Pur consapevoli che la legge potrebbe essere modificata in fase di approvazione definitiva, abbiamo girato le domande al nostro Direttore Responsabile del Fondo pregandolo di fornire le risposte più semplici ma esaurienti sulla base della formulazione attuale della legge.

Vi auguriamo buona lettura

Il Comitato Comunicazione

I QUESITI DEL MESE

Certo, le domande che mi sono state poste sono semplici nel loro enunciato ma piuttosto complesse nella ricerca di una, altrettanto, semplice formulazione delle risposte che, cozzeranno spesso, con le informazioni fornite dai mass media che hanno utilizzato, in alcuni casi, scorciatoie, semplificazioni e generalizzazioni non utili a una corretta comprensione e altre volte hanno fornito informazioni parziali e di comodo atte a compiacere i promulgatori della legge. Con la speranza che la mia esposizione sia comprensibile e susciti il vostro interesse, vi auguro buona lettura.

Prima di tutto vediamo di dare un significato al termine TFR.


Il TFR (Trattamento di fine rapporto) è stato istituito nel 1982 con la legge n.297 in sostituzione del precedente istituto denominato: "indennità di anzianità".

Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all'entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto al dipendente più lo 0,50% corrisposto all'Inps)

Tale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Il TFR è una indennità che sfugge alla tassazione ordinaria per rientrare in una procedura di tassazione separata, espressamente elaborata per tale tipo di indennità e per indennità equipollenti.

E ora passiamo a semplici problemi matematici per i quali non occorre essere scienziati ma basta solo un po' d'attenzione:



Conviene investire il TFR in un Fondo o lasciarlo in azienda?

Quale tassazione sarebbe applicata al TFR se lasciato in azienda?

Quale sarebbe la tassazione del TFR se versato a un Fondo pensione?

Pago e Peg



La prima domanda già pone un tema scottante e alquanto controverso. Per prima cosa parliamo del TFR maturando, cioè quello futuro e nella fattispecie quello degli anni dal 2015 al 2017.

Qui si pongono vari aspetti e vari punti di vista, vediamo di rispondere alle prime tre domande:

- **Conviene investire il TFR in un Fondo Pensione o lasciarlo in azienda?**

Nel caso del TFR maturando la convenienza di destinarlo a una forma di previdenza complementare, per chi scrive, è sia dell'aderente sia dell'azienda (parliamo delle aziende con più di 50 dipendenti). Molto semplicemente l'azienda ottiene dei vantaggi economici quali sgravi fiscali e contributivi, mentre i dipendenti ottengono un rendimento superiore a quello ottenibile lasciando il TFR in azienda (ovvero nella tesoreria INPS) e al momento del riscatto della propria posizione una tassazione notevolmente inferiore a quella che avrebbe pagato lasciandolo in azienda. Di apparente differente avviso è quanto espone il prof. Giuseppe Scienza (docente di Metodi e Modelli per la pianificazione finanziaria dell'Università di Torino). Perché uso il termine apparente? Perché l'enunciato del prof. Scienza si basa su un fondamento generalista che riguarda soprattutto i fondi aperti e PIP i quali, considerando per primo il loro interesse primario: il guadagno e la sopravvivenza, mettono in secondo piano il tornaconto dell'investitore applicando costi eccessivi. Certo non è il caso dei Fondi chiusi, come il nostro, che garantiscono sia il capitale versato sia un rendimento base minimizzando i costi per gli aderenti.

Nella pagina seguente vediamo le differenze di tassazione del capitale TFR dal 2007 lasciato in azienda e quello versato a un Fondo Pensione integrativo.

TFR LASCIATO IN AZIENDA				
ANNI ANZIANITA'	5	10	12	15
ALIQUOTE DI TASSAZIONE				
IMPONIBILE TFR				
10.000,00	23	23	23	23
30.000,00	32,6	26,19	24,33	23
40.000,00	34,2	29,4	27,48	24,88
50.000,00	35,83	31,32	29,78	27,48
60.000,00	37,02	32,6	31,32	29,4
70.000,00	37,88	33,51	32,41	30,77
80.000,00	38,52	34,2	33,24	31,8
90.000,00	39,01	35,03	33,88	32,6
100.000,00	39,41	35,83	34,39	33,24

TFR VERSATO AL FONDO	
TFR RISCATTATO A SEGUITO DI:	ALIQUOTE TASSAZIONE
> DIMISSIONI VOLONTARIE	23
> INOCCUPAZIONE DA 12 A 48 MESI	15 (*)
> INOCCUPAZIONE OLTRE 48 MESI	15 (*)
> DECESSO PRIMA PENSIONAMENTO	15 (*)
> PENSIONAMENTO	15 (*)

(*) L'aliquota viene ridotta di 0,3 punti percentuale per ogni anno eccedente il 15mo di iscrizione al Fondo fino all'aliquota minima del 9%. Tutti gli anni d'iscrizione al Fondo concorrono alla formazione dell'anzianità utile per la riduzione dell'aliquota di tassazione. Gli anni di anzianità prima del 2007 concorrono alla formazione dell'anzianità fino a 15 anni anche se superiori

Come potete osservare, nella tabella di sinistra la tassazione del TFR lasciato in azienda risente di alcuni fattori: anzianità in azienda e imponibile TFR. Questi parametri, invece non vengono considerati per il TFR versato nel Fondo Pensione, nel quale gli elementi caratterizzanti la tassazione sono la tipologia del riscatto e l'anzianità nel Fondo.

Dal confronto delle tabelle si evince che la tassazione applicata dal Fondo è nel 99,99% dei casi più favorevole rispetto a quella applicata al TFR lasciato in azienda e non è soggetta a ricalcolo in quanto la tassazione applicata dal Fondo è "Sostitutiva" e non, come la tassazione applicata dal datore di lavoro, "Separata".

Nella tabella di sinistra noterete anche che la casella indicante l'anzianità aziendale di 12 anni è colorata, questo perché è il momento di neutralità delle anzianità per il calcolo della tassazione.

L'aliquota di tassazione del TFR è determinata attraverso una formula un po' bizantina:

$$\text{IMPONIBILE TFR} \times 144 \text{ (coefficiente fisso)} / \text{mesi di anzianità in azienda} = \text{RR}$$

In questo primo passo, si può notare che per determinare l'aliquota si effettua un passaggio intermedio: la determinazione di **RR** detto Reddito di Riferimento. Nella stessa vediamo che al numeratore si trova un *coefficiente fisso* pari a **144** e al denominatore *l'anzianità in mesi*: dato che l'anzianità di **12 anni** equivale a **144 mesi**, possiamo capire perché l'anzianità di 12 anni è definita neutra non essendo in grado di aumentare o diminuire il valore dell'imponibile TFR.

Una volta ottenuto il valore RR a questi si applicano gli scaglioni IRPeF dell'anno, l'imposta "I" così ottenuta viene divisa per RR e moltiplicata per 100 ($I/RR \times 100$) ottenendo l'aliquota di tassazione media da applicare al TFR.

Conviene farsi liquidare mensilmente il TFR dal datore di lavoro?

Come sarà tassato il TFR liquidato mensilmente?

Che conseguenze avrà liquidarlo mensilmente?



Ora siamo giunti al nocciolo della questione riguardante la Legge di Stabilità la quale prevede la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di farsi liquidare per tre anni dal proprio datore di lavoro (la scelta fatta è irreversibile per tre anni) dal 2015 al 2017 il TFR maturando (cioè anche se il TFR è stato scelto di farlo confluire in un fondo o lasciato in azienda).

La convenienza di farselo liquidare sta solo nella necessità di avere un po' di soldi in più ogni mese nel proprio cedolino stipendio.

Ovviamente se non esiste tale necessità non è consigliabile farsi liquidare mensilmente il TFR per i seguenti motivi:

- 1) Si perde la rivalutazione;
- 2) Se investito in un Fondo si perde una parte del futuro capitale o rendita (per chi è iscritto dal 2007 e andrà in pensione tra 20/30 anni la perdita di rendita sarà superiore a $\frac{1}{4}$ rispetto alla rendita che si sarebbe ottenuto con il TFR nel Fondo);
- 3) Si pagano più imposte;
- 4) S'incrementa il proprio livello di reddito fiscale perdendo eventuali agevolazioni;

Nella tabella sottostante potete vedere lo sviluppo di un reddito annuale tra 15.000€ e 50.000€, l'effetto delle imposte sul TFR, non quella del reddito sul Bonus degli 80 euro (ricordo che gli 80€ sono destinati in forma intera a coloro che hanno un reddito fiscale fino a 24.000 e in proporzione per i redditi fino a 26.000€ con la seguente formula: $960 * [26.000 - \text{reddito imponibile}] / 2.000$ (per l'anno intero il bonus è $960 = 80 * 12$) in quanto, al momento di pubblicare il documento, il Governo ha assicurato che il TFR liquidato non entrerà nel computo della soglia per gli 80 €.

REDDITO ANNUO	15.000	20.000	23.000	24.000	30.000	40.000	50.000
TFR ANNUO	1.000	1.500	1.704	1.778	2.200	3.000	3.700
NUOVO REDDITO ANNUO	16.000	21.500	24.704	25.778	32.200	43.000	53.700
ALIQUOTA DI TASSAZIONE	27	27	27	27	38	38	38
TASSAZIONE REGIONALE/COM LOMBARDIA E MILANO	1,25	1,35	1,49	1,52	1,72	1,92	2,04
TASSAZIONE REGIONALE/COM LAZIO E ROMA	2,05	2,39	2,50	2,53	2,59	2,81	2,89
TASSAZIONE REGIONALE/COM PIEMONTE E TORINO	0,56	0,91	1,01	1,04	1,77	1,80	1,82
TFR ANNUO NETTO LOMB	718	1.074	1.219	1.271	1.326	1.802	2.219
TFR ANNUO NETTO LAZIO	710	1.059	1.201	1.253	1.307	1.776	2.187
TFR ANNUO NETTO PIEMONTE	724	1.081	1.227	1.279	1.327	1.806	2.227

Si tenga presente che l'applicazione delle imposte sul TFR in busta paga non si limita alla sola IRPeF, ma coinvolge anche le imposte comunali e regionali che variano in funzione della residenza: nella tabella della pagina precedente sono state considerate a titolo di esempio tre regioni e tre città (Lombardia/Milano, Lazio/Roma e Piemonte/Torino).

Dal confronto si noti, oltre alla maggiore tassazione anche per i redditi fino a 15.000 euro (il Governo aveva dato per non modificata la tassazione entro quella soglia), la disparità di trattamento netto del TFR che non subisce trattamenti fiscalmente differenti da regione a regione e da città a città se tassato con il regime separato. Quindi oltre al danno economico anche la beffa di una tassazione differente da regione a regione e da città a città.

Le conseguenze della liquidazione in busta paga del TFR sono da ricercarsi nel minor capitale esigibile a fine rapporto e perdita della rivalutazione composta. La perdita della rivalutazione si ha sia se il TFR non rimane in azienda e ancor di più se non viene versato in un fondo pensione integrativo. Da ciò una perdita secca della eventuale futura rendita vitalizia, perdita tanto più grande quanto più è lontano il pensionamento: tre anni di mancati versamenti in un fondo pensione provocano una perdita di rendita tra il 10% e il 25%.

Quale sarà la tassazione dei rendimenti (rivalutazione) del TFR lasciato in azienda?

Spesso la terminologia relativa alla previdenza può sembrare oscura e dare adito a fraintendimenti soprattutto quando i termini si assomigliano un po', è il caso di rendita e rendimento.

Le due parole sono abbastanza simili foneticamente ma molto differenti nel significato.

RENDITA: Prestazione periodica corrisposta all'aderente alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale e dai coefficienti di conversione.

RENDIMENTO: Risultato (positivo o negativo) che deriva dalla gestione dei capitali investiti (risorse), espresso in percentuale sull'investimento, fornendo la misura dell'efficienza economica di un'operazione finanziaria. In termini più semplici e comparabili con il TFR il rendimento è la rivalutazione del capitale investito.

Nel caso della legge di stabilità che ha alzato la tassazione per i Fondi Pensione dal 11,5% al 20%, si fa riferimento all'incremento di tassazione sul rendimento e non sulla rendita o sul capitale.

L'effetto dell'innalzamento della tassazione sul rendimento si può misurare semplicemente come 85€ di tassazione in più ogni 1.000€ di rendimento.

CONCLUSIONI: LA DOPPIA BEFFA E L'INGANNO

Spero che le mie conclusioni non sembrino troppo dure: ve le esprimo comunque sottolineando che non sono e non vogliono essere politiche ma solo economiche.

La doppia beffa è per i Fondi Pensione integrativi: sono stati voluti e incentivati al fine di fornire ai cittadini un sostegno per la vecchiaia, visto che la previdenza pubblica non potrà più soddisfare i bisogni dei futuri pensionati, e ora vedono tassare i rendimenti quasi come gli investimenti speculativi e dirottare il TFR verso una monetizzazione immediata. Equiparare i Fondi a un qualsiasi operatore speculativo significa travisare la missione istituzionale e Costituzionale della previdenza.

La doppia beffa è per i lavoratori: vengono convinti circa la magnanimità della legge che fornisce la possibilità di utilizzare i propri risparmi distraendoli dalle future necessità e assoggettandoli a una tassazione eccessiva.

L'inganno:

da tutto ciò chi ci guadagna è solo il fisco indipendentemente dalla scelta dei lavoratori:

- 1) il TFR rimane in azienda? Il fisco preleva sulla rivalutazione il 6% in più rispetto al passato;
- 2) il TFR va al fondo pensione? Il fisco preleva sulla rivalutazione l'8,5% in più rispetto al 2013;
- 3) il TFR viene liquidato in busta paga? la tassazione è ben più alta di quella propria del TFR aggiungendo anche la tassazione regionale e comunale.
- 4) aggiungiamo a questo il principale fine della legge: invogliare i lavoratori a spendere il TFR ottenendo così un incremento dei capitali circolanti con maggiore gettito derivante dall'IVA che potrebbe anche, dal prossimo anno, incrementarsi.

L'idea di lasciare i lavoratori liberi di decidere autonomamente sulle proprie finanze in tempi di crisi pare un pretesto per coprire una realtà meno nobile:

fare cassa immediata lasciando ai nostri figli, anziani di domani, un futuro sempre più povero e più tassato.